



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30

Sessione Ordinaria di 1^a convocazione Seduta Pubblica

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Moro Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24. D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 23.09.2016.

N. reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **21.00** nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente notificati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

Ruolo	Cognome e Nome	Pres	Ass. G	Ass. I
Sindaco	Moro Davide	X		
Consigliere	Rosina Andrea	X		
Consigliere	Mattiolo Filippo	X		
Consigliere	Favero Gino	X		
Consigliere	Carpanese Alice	X		
Consigliere	Penello Laura	X		
Consigliere	Gazzabin Serena	X		
Consigliere	Pizzo Giovanni	X		
Consigliere	Menegazzo Cinzia	X		
Consigliere	Garbo Claudio	X		
Consigliere	Gallinaro Giulia		X	
Consigliere	Menegazzo Nicola		X	
Consigliere	Crivellaro Giampietro	X		

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio

E' DIVENUTA ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Il

E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

Partecipa alla seduta la Sig.ra **Merlo Annalisa** Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Moro Davide, nella sua qualità di Sindaco del Comune assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto in oggetto.

Scrutatori sono i sigg.ri: **Pizzo Giovanni- Menegazzo Cinzia - Crivellaro Giampietro**

Copia conforme all'originale.

Li, _____
IL RESP. DEL SERV. SEGRETERIA
Quarantin Luigino

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/09/2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. ed int.

POSITIVO

Lì, 29/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Merlo Annalisa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

POSITIVO

Lì, 29/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto Quarantin Luigino

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24. D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLADATA DEL 23.09.2016.

Proposta di deliberazione

Istruita dal Segretario Comunale del Comune di DUE CARRARE dott.ssa Annalisa Merlo;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1, del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del **23 settembre 2016**, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- ❖ b.1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- ❖ b.2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ❖ b.3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - b.3.a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b.3.b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - b.3.c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - b.3.d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - b.3.e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - b.3.f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - b.3.g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di DUE CARRARE e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai competenti servizi ed uffici comunali;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, come risultante nell'allegato **A**) alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, del T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono società da alienare come evidenziato nell'allegato A);

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai competenti servizi ed uffici comunali in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle seguenti partecipazioni detenute così riassumibili:

- “Centro Veneto Servizi Spa” (unica società partecipata);

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera consiliare n. 58 del 16.10.2015 ed i risultati ottenuti meglio indicati nel come provvedimento consiliare n. 6 del 19.04.2016 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione reso ai sensi dell'articolo 239, comma primo lettera b), del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, allegato **sub B**);

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile favorevoli, espressi dagli uffici ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs 267/2000 e succ. mod. e int.;

PROPONE

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute del Comune di Due Carrare alla data del 23 settembre 2016, così come risulta dal Piano di Ricognizione e Revisione Straordinaria contenente anche la Relazione tecnica, rispettivamente **allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale
- 2) di approvare altresì lo schema tipo di ricognizione indicato dalla Corte dei Conti debitamente compilato in ossequio a quanto previsto dal Piano di Ricognizione e Revisione Straordinaria di cui al precedente punto 1 allegato A;
- 3) di dare atto che in relazione a quanto stabilito dal Piano di Ricognizione e Revisione Straordinaria il Comune di Due Carrare non deve procedere ad assumere interventi di alienazione o di razionalizzazione delle proprie partecipate;
- 4) che la presente deliberazione sia trasmessa alla società partecipata dal Comune;

- 5) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato:
- a) con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla sezione dell'applicativo "partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) entro il 31.10.2017;
 - b) alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del D.Lgs. 175/16;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione istruita dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Annalisa Merlo comprensiva del parere attestante la regolarità tecnica, così come integrata dalle seguenti precisazioni:

“Udito l'intervento del Sindaco, con il quale informa che successivamente alla redazione della proposta di deliberazione e dei relativi allegati, compreso il parere favorevole dell'organo di revisione è intervenuta la nota del Centro Veneto Servizi Spa con cui comunica, fra l'altro, l'esito della revisione straordinaria delle partecipate effettuato dalla medesima società nei confronti delle proprie partecipate, nel corso dell'assemblea intercomunale di Coordinamento dei sindaci tenutasi in data 15.09.2017.

Con la medesima nota la società C.V.S. Spa, comunicava, inoltre, che configurandosi come "società quotata" avendo emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, non è soggetta alla revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del TUSP 175/2016 e le sue partecipate, che costituiscono partecipazioni indirette per questo Comune, essendo direttamente partecipate da una società quotata e non controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del TUSP, non sono soggette anch'esse alla revisione di cui all'art. 24 del medesimo TUSP.

Pur non cambiando il risultato finale, si riteneva di recepire tali informazioni e includendo nell'analisi anche ogni altro soggetto partecipato da questo Comune, si provvedeva alla redazione di una nuova relazione, che si allega sub C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ed alla ricompilazione delle schede da inviare al MEF ed alla corte dei conti, che si allegano sub D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, che annullano e sostituiscono la precedente relazione allegata sub A) alla proposta di deliberazione, specificando che l'unica partecipazione diretta nonché le società da essa partecipate, non sono oggetto di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p) del TUSP trattandosi di "società quotata".

propone quindi un emendamento alla proposta di deliberazione depositata, per le motivazioni su esposte e l'annullamento e sostituzione della relazione già allegata sub A) con i nuovi documenti che si allegano sub C) e D) al presente atto.”

Dato atto che alle ore 21:35 è entrata in aula la Consigliera Giulia Gallinaro e pertanto il numero dei consiglieri presenti è 12.

Sentiti gli interventi registrati nel corso della discussione aperta sull'argomento come riportati nell'allegato E) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione per le motivazioni indicate dal Sindaco, provvedendo alla sostituzione della relazione già allegata sub A) alla proposta di deliberazione con la nuova relazione allegata sub C) e relative schede allegate sub D) al presente per farne parte integrante e sostanziale;

A seguito delle seguenti votazioni espresse nei modi e nelle forme di legge:
il Presidente propone di votare la proposta nella sua interezza, integrata con la nuova relazione e le relative schede:

Risultano presenti Consiglieri n. 12

Favorevoli n. 9

Contrari n. 0

Astenuti n. 3 (Claudio Garbo, Giulia Gallinaro, Giampietro Crivellaro)

Con voti, sopra espressi, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, proclama l'esito della votazione.

- A questo punto il Presidente propone di votare l'immediata esecutività del provvedimento.

Risultano presenti Consiglieri n. 12

Favorevoli n. 9

Contrari n. 0

Astenuti n. 3 (Claudio Garbo, Giulia Gallinaro, Giampietro Crivellaro)

Con voti, sopra espressi, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, proclama l'esito della votazione.

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute del Comune di Due Carrare alla data del 23 settembre 2016, così come risulta dal Piano di Ricognizione e Revisione Straordinaria allegato sub C) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale
2. di approvare altresì lo schema tipo di ricognizione indicato dalla Corte dei Conti debitamente compilato in ossequio a quanto previsto dal Piano di Ricognizione e Revisione Straordinaria di cui al precedente punto 1 allegato sub D);
3. di dare atto che in relazione a quanto stabilito dal Piano di Ricognizione e Revisione Straordinaria il Comune di Due Carrare non deve procedere ad assumere interventi di alienazione o di razionalizzazione delle proprie partecipate
4. che la presente deliberazione sia trasmessa alla società partecipata dal Comune;
5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato:
 - a) con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla sezione dell'applicativo "partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) entro il 31.10.2017;

- b) alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del D.Lgs. 175/16;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:

Allegato A) – Linee di indirizzo – testo proposto

Allegato B) – Parere del revisore

Allegato C) – Relazione illustrativa del Segretario Comunale

Allegato D) – Linee di indirizzo – testo deliberato

Allegato E) – Verbale di discussione